



TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati,

dott. Maria Antonia Maiolino presidente relatore

dott. Manuela Elburgo giudice

dott. Caterina Zambotto giudice

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto da TO.BIA'S GIOCHI S.R.L. in data 30.9.2015;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della sede della società ricorrente;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

verificato il completo deposito odierno dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

verificato il deposito dell'elenco analitico dei creditori;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

letto l'art. 161/VIII l.f. in ordine agli obblighi informativi: la società pertanto dovrà:

- depositare mensilmente (alla fine di ogni mese) una relazione informativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- depositare mensilmente (alla fine di ogni mese) una relazione sulla situazione finanziaria dell'impresa: la società depositerà detta relazione quale documento

autonomo, dovendo essere trasmesso al registro delle imprese ai sensi dell'art. 161/VIII l.f.;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

- depositare una situazione patrimoniale cristallizzata al 30.9.2015 e successive situazioni patrimoniali aggiornate all'ultimo giorno di ciascun mese: la prima entro il 15.10.2015, la seconda e le successive entro il termine successivo di 30 giorni da ciascuna scadenza (ovvero l'ultimo giorno di ciascun mese);

- depositare una relazione mensile (alla fine di ogni mese) riepilogativa dei contratti in corso e delle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento; ritenuto infine che l'estensione degli obblighi informativi e la necessità di competente verifica del loro rispetto impongano sin d'ora la nomina di un Commissario Giudiziale;

considerato che è specificamente richiesta la assegnazione di un termine superiore a quello di 60 giorni;

tutto ciò premesso,

PQM

fissa il termine di giorni 60 a decorrere dal deposito dell'odierno provvedimento ai sensi dell'art. 161/VI, l.f.;

pone a carico della società ricorrente gli obblighi informativi di cui alla parte motiva, disponendo che copia della documentazione depositata sia contemporaneamente trasmessa al Commissario Giudiziale per ogni verifica di competenza;

nomina quale Commissario giudiziale il dott. Gianfranco Peracin, che verificherà il rispetto degli obblighi informativi e vigilerà sul maturare degli oneri prededucibili nonché sull'attività compiuta dalla società (in particolare sul mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e sul mancato pagamento di debiti concorsuali);

pone a carico della società un fondo spese pari ad € 15.000 oltre accessori da versarsi al Commissario entro giorni quindici.



Si comunichi al Commissario Giudiziale ed alla società.

Padova, 1.10.2015

Il Presidente
Maria Antonia Maiolino

Depositato in Cancelleria *ea*
Padova *02.10.2015*
Allen

